



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA
CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA
VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

DIREZIONE GENERALE PER LA
PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE
DELLO SPETTRO RADIOELETTICO



CONVENZIONE

tra

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, (MiSE),

e

L'ORGANISMO NAZIONALE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO, ACCREDIA.

L'anno 2015, addì 6 del mese di luglio, in Roma, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, in Via Sallustiana n. 53,

tra

il dott. Gianfrancesco Vecchio, nato a Scalea (CS) il 1° maggio 1955, Direttore Generale della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, che interviene in nome e per conto del Ministero dello Sviluppo Economico (successivamente denominato per brevità MiSE - DGMCCVNT) con Sede in Roma, Via Sallustiana n.53;

e

la dott.ssa Eva Spina, nata a Cosenza il 15 aprile 1969, Direttore Generale della Direzione Generale Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico, che interviene in nome e per conto del Ministero dello Sviluppo Economico (successivamente denominato per brevità MiSE- DGPGR) con Sede in Roma, Viale America n.201;

e

l'ing. Giuseppe Rossi, nato a S. Miniato (PI), il 3 novembre 1947, che interviene in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di ACCREDIA (successivamente denominata ACCREDIA) con Sede in Roma, Via Guglielmo Saliceto, 7/9;

di seguito indicati collettivamente anche come "le Parti";

G. Rossi *E. Spina*
G. Rossi

PREMESSO CHE:

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 ha posto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 339/93;
- il Regolamento (CE) n. 765/2008 ha stabilito al n. 15 dei consideranda iniziali che “lo scopo dell’accreditamento è attestare in modo autorevole la competenza di un Organismo ad eseguire attività di valutazione della conformità” e che “gli Stati Membri non dovranno mantenere più di un Organismo Nazionale di Accreditamento, per salvaguardare l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività”;
- il Parlamento Europeo ha adottato congiuntamente con il Consiglio la decisione n. 768/2008/CE del 9 luglio 2008, che sotto forma di disposizioni di riferimento, stabilisce un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti ed abroga la Decisione 93/465/CEE;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha adottato disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- l’art. 4 comma 1, della Legge n. 99 del 2009, per assicurare la pronta applicazione del capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, ha disposto che “il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, deve provvedere alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell’unico Organismo Nazionale autorizzato a svolgere attività di Accreditamento”;
- l’art. 4 comma 1, della Legge n. 99 del 2009, ha disposto che “il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede ... alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell’Unione Europea”;
- l’art. 4 comma 4, della Legge n. 99 del 2009, ha stabilito che “dall’attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica” e che “i Ministri interessati devono provvedere a tale attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”;
- il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri dell’Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, della Difesa, ha emanato in data 22 dicembre 2009 un Decreto per disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento dell’unico Organismo Nazionale, nonché la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento e le modalità di controllo dell’Organismo da parte dei Ministri interessati;
- il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri dell’Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, della Difesa, sempre in data 22 dicembre 2009, ha emanato un Decreto per designare ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato immediata comunicazione dell’adottato Decreto di designazione dell’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento alla Commissione Europea ed all’Infrastruttura Europea competente, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del Regolamento 765/2008;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico ed il Decreto Ministeriale 17 luglio 2014 che individua le funzioni e gli uffici del Ministero stesso;
- l'articolo 14, comma 1, lettera j) del citato recente dPCM n. 158/2013 stabilisce che l'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie delle Informazioni (ISCTI) svolge, tra l'altro, l'attività relativa all'Organismo Notificato ai sensi della direttiva 99/5/CE ai fini della marcatura CE;
- l'articolo 8, comma 3, del predetto Decreto 22 dicembre 2009 recante "*prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico Organismo Nazionale Italiano autorizzato a svolgere l'attività di accreditamento in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008*" stabilisce che all'attuazione del presente Decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la funzione pubblica, ciò in ossequio al principio generale del contenimento della spesa pubblica.

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- ACCREDIA svolge attività di accreditamento di Organismi che effettuano valutazioni di conformità e può svolgere tale attività anche nei settori riservati, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ad attività delle Pubbliche Amministrazioni, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competenti;
- ACCREDIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato Decreto di prescrizioni 22 dicembre 2009 si è dotata di strumenti organizzativi che consentono adeguata partecipazione alle attività di accreditamento da parte dei predetti Ministeri;
- ACCREDIA svolge tale attività sulla base dei criteri tecnici e scientifici, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica;
- ACCREDIA, ai sensi del suo Statuto e del Regolamento applicativo dello Statuto medesimo, ha tra gli altri compiti quelli di:
 - verificare che i Soggetti che svolgono attività di valutazione di conformità, possiedano i requisiti prescritti e di vigilare sul mantenimento di tali requisiti nel tempo;
 - operare in ambito volontario e, su incarico e sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, svolgere compiti di accreditamento, qualificazione, controllo e sorveglianza negli ambiti di competenza pubblica, sulla base di specifici incarichi formali, anche mediante Convenzioni, che ne fissano limiti e condizioni;
 - intrattenere rapporti con Organismi di accreditamento di altri Paesi, nonché con gli Organismi sopranazionali ed internazionali operanti in materia di accreditamento, anche al fine di promuovere e stipulare accordi di mutuo riconoscimento o reciprocità;
 - aderire all'Organismo Europeo di riferimento EA, ed alle verifiche *inter pares* da esso condotte, al fine di partecipare al relativo Accordo di Mutuo Riconoscimento EA MLA;
- ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 12 del Regolamento Applicativo dello Statuto medesimo, ACCREDIA ha costituito e reso operativo un sistema di Comitati e Sotto-Comitati Settoriali di Accreditamento che operano in materia di accreditamenti, nel rispetto del principio della competenza tecnica;
- il Comitato di Accreditamento si articola in un Comitato per l'Attività di Accreditamento, in Comitati e Sotto-Comitati Settoriali. I Comitati Settoriali di Accreditamento decidono, nelle aree di rispettiva competenza, in materia di concessione, mantenimento, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca degli accreditamenti. I Sotto-Comitati Settoriali di Accreditamento hanno il compito di predisporre una decisione da sottoporre per la delibera definitiva ai Comitati Settoriali di Accreditamento (CSA) di riferimento; il Presidente del

Comitato per l'Attività di Accreditamento può essere scelto al di fuori dei Comitati Settoriali e costituisce il collegamento tecnico con gli altri Organi dell'Ente e fra i Comitati Settoriali;

- per lo svolgimento dei compiti di vigilanza, controllo ed accreditamento nel campo delle valutazioni di conformità in ambiti regolamentati, fermi restando i principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica, ACCREDIA potrà utilizzare dipendenti delle Amministrazioni interessate o valutatori da queste indicati, nelle forme consentite dalla legge;
- ACCREDIA ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni emesse con il citato Decreto del 22 dicembre 2009;
- è stato affidato, con Decreto del 22 dicembre 2009, al Ministero dello Sviluppo Economico, il compito di svolgere controlli regolari sulla Struttura e sulle attività svolte da ACCREDIA e che, per rendere più efficace tale esercizio di controllo, è stata istituita una Commissione Interministeriale di Sorveglianza, che ha il compito, ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto del 22 dicembre 2009, di esercitare le attività di controllo sull'Ente di accreditamento designato;
- ritenuto opportuno rinnovare, le precedenti Convenzioni stipulate tra MiSE- DGMCCVNT e ACCREDIA in data 13 giugno 2011 e 17 luglio 2013 con scadenza al 17 luglio 2015 (rif. Direttiva 2009/48/CE - Sicurezza giocattoli; Direttiva 2004/22/CE - MID - Strumenti di misura; Direttiva 1992/42/CE - Caldaie ad acqua calda; Direttiva 1997/23/CE - PED - Attrezzature a pressione; Direttiva 1994/09/CE - ATEX - Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; Direttiva 2004/108/CE - EMC - Compatibilità elettromagnetica), ed integrare nella presente Convenzione quelle stipulate tra MiSE DGPGR e ACCREDIA in data 17 novembre 2011, 14 novembre 2013 e 06 febbraio 2014 (con scadenza 5 febbraio 2016), per la Direttiva 1999/05/CE - R&TTE - Apparecchiature Radio e Apparecchiature Terminali di Comunicazione, che a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, sono da considerare come decadute (rif. Direttiva 1999/05/CE - R&TTE);
- ritenuto opportuno estendere la predetta Convenzione 17 luglio 2013 del MiSE DGMCCVNT, come ora rinnovata, alla Direttiva 2009/23/EC NAWI - Strumenti per pesare a funzionamento non automatico -.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI


1. Le premesse, nonché i riferimenti ivi contenuti allo Statuto ed al Regolamento Applicativo di ACCREDIA, formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono espressamente ed integralmente richiamate e riportate nel presente articolo.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione ha per oggetto, così come previsto e stabilito dall'art. 8 del Decreto del 22 dicembre 2009, la definizione dei rapporti di collaborazione tra il MiSE ed ACCREDIA.

2. La collaborazione è finalizzata a:

- garantire il buon funzionamento del Sistema di accreditamento nei settori di competenza del MiSE;
- organizzare e razionalizzare le attività di accreditamento in tali settori, in coerenza con i principi della qualità, della sicurezza, della salute, della tutela ambientale e della protezione dei consumatori;

Co. llo *pag. 4/7* 

- sviluppare le attività di valutazione e di controllo degli Organismi di valutazione della conformità nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, europea ed internazionale nonché delle competenze del MiSE;
- far sì che ACCREDIA contribuisca ad implementare l'attività delle PPAA per la sorveglianza sul mercato, sia direttamente sugli Organismi di valutazione della conformità, sia indirettamente favorendo la circolazione dei prodotti conformi ai requisiti che offrano un elevato grado di protezione degli interessi pubblici.

ART. 3 - OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI ACCREDITAMENTO

1. Il MiSE affida ad ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17021, 17025, 17024, 17065 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive per il MiSE - DGMCCVNT:

- Direttiva 2009/48/CE - Sicurezza giocattoli;
- Direttiva 2004/22/CE - MID - Strumenti di misura;
- Direttiva 1992/42/CE - Caldaie ad acqua calda;
- Direttiva 1997/23/CE - PED - Attrezzature a pressione;
- Direttiva 1994/09/CE - ATEX - Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
- Direttiva 2009/23/EC NAWI - Strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

delle seguenti Direttive per il MiSE - DGPGSR:

- Direttiva 1999/05/CE - R&TTE - Apparecchiature Radio e Apparecchiature Terminali di Comunicazione;

e della - Direttiva 2004/108/CE - EMC - Compatibilità elettromagnetica, gestita di concerto dalle Direzioni MiSE DGPGSR e DGMCCVNT.

Per tutte le predette Direttive si intendono considerate anche le successive modifiche ed integrazioni.

2. In base a quanto stabilito con la presente Convenzione, l'accreditamento rilasciato da ACCREDIA costituisce pre-requisito obbligatorio per il rilascio dell'autorizzazione e conseguente notifica alla Commissione Europea, da parte del MiSE.

3. Ulteriori indicazioni tecniche, incluse variazioni delle modalità di verifica di cui al successivo art. 4, potranno essere concordate direttamente tra ACCREDIA e il MiSE, in particolare per tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, garantire l'efficacia delle attività di verifica, favorire il necessario raccordo con le attività di sorveglianza del mercato e contenere gli oneri finanziari dell'accreditamento.

4. ACCREDIA prende atto che il MiSE - DGPGSR, in applicazione al principio del contenimento della spesa pubblica per le Amministrazioni dello Stato, per l'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazioni (ISCTI), quale Organismo Notificato ai sensi della Direttiva 99/05/CE-- ricorrerà alla procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, del Regolamento CE n. 765/2008 a cura del MiSE medesimo. Pertanto quanto previsto al comma 2 del presente articolo, non troverà applicazione per l'ISCTI quale ON interno al MiSE.

ART. 4 - PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO

1. ACCREDIA rilascia i Certificati di accreditamento in conformità al disposto del precedente articolo 3.

2. Per ciascun accreditamento rilasciato, ACCREDIA svolgerà le seguenti attività:

- esame documentale con redazione del relativo rapporto;



- verifica presso la sede dell'Organismo, in base a quanto definito nel Regolamento ACCREDIA RG-01, con redazione del relativo rapporto;
- verifiche in accompagnamento, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nel Regolamento ACCREDIA RG-01, con redazione dei relativi rapporti;
- visite di sorveglianza con cadenza annuale, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nel Regolamento di ACCREDIA RG-01.

3. Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, ACCREDIA applicherà le norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC pertinenti, i documenti EA, IAF, ILAC, nonché i propri Regolamenti nelle più recenti revisioni applicabili.

4. I Certificati di accreditamento hanno validità quadriennale. ACCREDIA comunica periodicamente alle competenti Direzioni generali del MiSE secondo modalità definite di comune accordo con il MISE stesso, l'esito della propria attività attraverso la trasmissione, per estratto, delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento competente.

ART. 5 - COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto di ACCREDIA è stato specificamente costituito un Comitato Settoriale di Accreditamento (CSA OONN), competente a deliberare la concessione, l'estensione, il rinnovo, la sospensione, la riduzione o la revoca degli accreditamenti indicati al precedente articolo 3.

2. Il Comitato Settoriale di Accreditamento è presieduto da un Esperto qualificato, designato dal MiSE, funzionario/dirigente del Ministero stesso. Nel rispetto dello Statuto di ACCREDIA, il Consiglio Direttivo di ACCREDIA potrà inserire in tale Comitato membri competenti in materia, su designazione del MiSE DGMCCVNT e del MiSE DGPGRS. Alle sedute del Comitato potranno essere invitati altri Esperti ministeriali senza diritto di voto.

ART. 6 - PERSONALE DIPENDENTE E VALUTATORI

1. Per il corretto svolgimento delle attività di valutazione disciplinate dalla presente Convenzione, ed in particolare dei compiti di esame documentale, verifiche in sede ed in accompagnamento e sorveglianza, come meglio specificate nelle procedure di accreditamento di cui al precedente art. 4, ACCREDIA impiegherà propri Ispettori, sia dipendenti, che legati da contratti di collaborazione, nel rispetto dei requisiti di cui alla norma ISO/IEC 17011.

2. Per la procedura di qualifica degli Esperti Tecnici e degli Ispettori da utilizzare per l'accREDITAMENTO degli Organismi richiedenti l'autorizzazione di cui alle Direttive elencate al precedente art. 3, ACCREDIA applicherà l'iter normalmente previsto. In base a tali procedure ACCREDIA potrà utilizzare, per l'attività di valutazione, personale dipendente del MiSE DGMCCVNT e DGPGRS e da esso autorizzato. A tali Esperti tecnici e Ispettori si applicheranno le pertinenti regole di ACCREDIA in termini di compensi e requisiti di imparzialità e competenza.

ART. 7 - TARIFFE

1. Per l'attività di accreditamento oggetto della presente Convenzione, ACCREDIA applicherà il proprio Tariffario, nel rispetto delle determinazioni della Commissione Interministeriale di Sorveglianza di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009. Per ciascuna Direttiva di cui all'art. 3 della presente Convenzione, ACCREDIA fornirà annualmente ai Ministeri evidenza del rispetto dei principi stabiliti dall'art. 7, comma 1, del Decreto del 22 dicembre 2009.

G. M. C. M. S.
pag.: 6/7

ART. 8 - MONITORAGGIO E CONTROLLI

1. Il MiSE effettua periodicamente il monitoraggio sull'attività di ACCREDIA, attraverso il Piano di Sorveglianza approvato dalla Commissione Interministeriale di Sorveglianza di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009.

2. ACCREDIA si impegna a comunicare alle Direzioni generali competenti del MiSE:

- gli accreditamenti rilasciati, a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento;
- le revoche, le sospensioni e le riduzioni rilasciate a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento;
- le scadenze dei Certificati di Accreditamento, per gli Organismi che non procedono al rinnovo dell'Accreditamento;
- i provvedimenti sanzionatori, corredati da adeguata motivazione;
- i reclami e le segnalazioni pervenuti in merito all'attività degli Organismi accreditati, riepilogati mensilmente;
- i ricorsi presentati dagli Organismi accreditati, e le decisioni assunte in merito dalla Commissione d'Appello di ACCREDIA, corredate di motivazione.

ART. 9 - RICORSI

1. Per i ricorsi avverso le decisioni di ACCREDIA, si applica lo Statuto dell'Ente vigente al momento della decisione oggetto del ricorso.

ART. 10 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione, avrà durata di due anni e dovrà essere esplicitamente rinnovata. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, li 6 luglio 2015

Ministero dello Sviluppo Economico DGMCCVNT <i>(DOTT. GIANFRANCESCO VECCHIO)</i>	Ministero dello Sviluppo Economico DGPGRS <i>(DOTT.SSA EVA SPINA)</i>	ACCREDIA <i>(ING. GIUSEPPE ROSSI)</i>
--	---	---

Gianfrancesco Vecchio



Eva Spina

